



BANTOS



IN NOME DI SUA MAESTA'

U M B E R T O I.


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N° del Registro *2*
 N° del Passaporto *11*
 CONNOTATI
 Età anni *44*
 Statura metri *1.64*
 Capelli *castani*
 Sopracciglia *adun.*
 Occhi *brunastri*
 Naso *regolare*
 Bocca *piuttosto*
 Mentto *bono*
 Barba *bianca*
 Segni particolari *nessi*
nessi
 Condizioni *Sicilliano*
 Nato a *Novara*
Sicilia
 Domicilio *Novara*
Sicilia
 Firma del latore
Crifiletti Antonio

*Il Ministro per gli Affari Esteri
 prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
 e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
 Crifiletti Antonio su Giuseppe il
 quale recasi a tenersi in*

*Il presente Passaporto rilasciato a base del
 il L. n. 147 del 1894, milleottocento rimborsato
 dietro nullatenza di Novara e Novara Sicilia
 è valido per un anno.*



*Per delegazione
 del Ministro per gli affari esteri
 G. Sobrero
 N. Fiorucci*

1136a

AVVERTENZE

a) Gli italiani soggetti alla leva sono avvertiti che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria, per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria, verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie sono avvertiti di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere, a loro insaputa, la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato in Francia;

2° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuti gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prende parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire sono avvertiti delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistano beni immobili sul

territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri, cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termine della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che le leggi d'immigrazione federali vietano lo sbarco:

1° Ai mentecatti, idioti, od affetti da mali ributtanti o contagiosi;

2° Ai delinquenti;

3° Agli indigenti, ed, in generale, a coloro che possono cadere a carico dello Stato o della carità pubblica;

4° Ai delinquenti che si recano a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Il divieto di cui tratta il § 4° non concerne gli artisti e chi esercita una professione liberale, né i domestici che accompagnano i propri padroni.

Queste disposizioni vincolano anche l'immigrante già ammesso, quando si scopra, durante il primo anno di residenza, che appartiene ad una di dette categorie.

In Ellis Island, punto di sbarco degli emigrati, è stabilito un ufficio governativo italiano, incaricato di ricevere i loro reclami, e di fornire gratuitamente agli emigranti stessi le informazioni di cui potessero abbisognare per ricupero di bagagli, viaggi oltre Nuova York, riscossione di effetti cambiarî, condizioni di lavoro, ecc., ecc.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.